



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC  
**Ufficio federale delle strade USTRA**

CH-3003 Berna, USTRA

Alle officine di montaggio  
operanti nel settore dei tachigrafi

Ns. rif.: R113-0311/Joa  
Berna, 15 marzo 2018

**Adattatori M1/N1 per automobili e autofurgoni**

Gentili signore e signori,

da inizio anno circolano affermazioni in merito al tema in oggetto non concordate con l'Ufficio federale delle strade (USTRA) né dallo stesso appoggiate, anche laddove si lasci intendere il contrario. Pertanto solo gli enti responsabili delle comunicazioni in questione possono rispondere a domande concrete sul loro contenuto.

Il regolamento (CEE) n. 3821/85<sup>1</sup>, che ai sensi dell'articolo 100 capoverso 2 OETV<sup>2</sup> si applica all'installazione di odocronografi (tachigrafi), al titolo *Montaggio dell'apparecchio di controllo* stabilisce che sui veicoli che "non sono concepiti per il montaggio di un cavo armato fra i sensori di velocità e distanza e l'apparecchio di controllo, viene montato un adattatore quanto più vicino possibile ai suddetti sensori." La disposizione è ripresa senza modifiche sostanziali anche nel regolamento (UE) n. 165/2014<sup>3</sup>, che sostituisce il regolamento (CEE) n. 3821/85.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

<sup>2</sup> Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

In linea con le prescrizioni dell'UE, l'appendice 1 n. 2.3 OATV<sup>4</sup> prevede l'obbligo di omologazione per gli odocronografi e di conseguenza la possibilità di montare e utilizzare soltanto apparecchi conformi al modello omologato.

A oggi, all'USTRA non risulta esistere alcuna omologazione di odocronografi con una funzione integrata di adattatore che sia esplicitamente considerata come parte dell'omologazione. Pertanto, secondo la nostra interpretazione, sui veicoli nei quali il segnale d'ingresso relativo all'informazione sulla distanza e/o sulla velocità non è originato da un trasmettitore ai sensi delle suddette prescrizioni UE (p. es. sfruttando l'elettronica di bordo) si deve sempre installare un adattatore.

Da ultimo si rimanda al regolamento delle competenze in materia di diritto stradale, in base al quale l'esecuzione delle disposizioni è riservata alle autorità cantonali; l'USTRA, in qualità di ente tecnico, ha solo un ruolo consultivo a livello di interpretazione, nei limiti della propria attività di supporto esecutivo.

Sperando di aver fornito informazioni utili, porgiamo cordiali saluti.

**Divisione Circolazione stradale**



Niklaus Wysshaar  
Responsabile settore Veicoli

In copia a:

- Auto Meter AG a 6010 Kriens, MobaTime a 8600 Dübendorf e Krautli AG a 8104 Weiningen
- Amministrazione federale delle dogane, Direzione generale delle dogane, Servizio di omologazione

---

<sup>4</sup> Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali; RS 741.511.